



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

C2142/6)
Prot. n. ep 54/1-2 (5382/E) U.L.

Roma, 27 settembre 2002

Al Sottosegretario di Stato
On.le Avv. Michele Vietti

Sede

Oggetto: D.M. 4 aprile 2001 (tariffe lavori pubblici). Risposta nota prot. n. 1430/U-02.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, lett.i) della legge 1° agosto 2002, n.166, c.d. Collegato Infrastrutture, ha previsto che fino all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario, per la cui predisposizione è stata contestualmente conferita delega al Ministero della giustizia, "continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001".

A seguito dell'annullamento del citato decreto, ad opera del TAR Lazio, gli Ordini professionali interessati chiedono a questa Amministrazione una interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel D.M. 4 aprile 2001.

A parere di quest'Ufficio, la norma di legge di cui al citato articolo 7, ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria.

Si tratta di un rinvio di carattere materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l'avvenuta caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo.

Conclusivamente si segnala che, per espressa previsione dell'articolo 7, il richiamo al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, ha carattere transitorio e cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione tariffaria.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

